

ACCORDO di PARTENARIATO

**per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa
ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n.881/2022**

Visto il decreto del Capo del Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/04/2022 n. 969 con il quale è stato indetto l'avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici;

Vista la nota d'intenti sottoscritta dal Commissario Straordinario della Città di Messina Ing. Leonardo Santoro in data 21/04/2022 indirizzata ad ARCI nazionale (ARCI APS) e ad ARCI comitato territoriale di Messina (ARCI MESSINA APS) relativa all'avviso dell'11/04/2022;

Visto il decreto del 06/05/2022 del Capo del Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale la proposta di accoglienza diffusa dell'ARCI è stata accolta ed è oggetto di convenzione nazionale di cui all'art. 7 dell'avviso;

Si stipula tra

ARCI APS, in persona del Presidente Daniele Lorenzi, con sede in Roma, Via dei Monti di Pietralata 16 Roma P.IVA 04304141007 quale Ente sottoscrittore di convenzione nazionale;

Città di Messina in persona del Commissario Straordinario Ing. Leonardo Santoro, con sede in Messina Piazza Unione Europea CF 00080270838 quale Comune partner;

ARCI Messina APS, in persona del Presidente Santo Gringeri, con sede in Torregrotta (ME) Via 21 Ottobre, 419 CF 9201452084 quale articolazione territoriale di ARCI;

Il presente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente accordo è finalizzato a dare accoglienza diffusa ed attività di accompagnamento ai soggetti, di cui al successivo articolo 3, in attuazione dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002 e dell'Avviso richiamato in Premessa.
2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell'Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che - pur non allegato al presente accordo - è da intendersi parte integrante dello stesso.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e durata dell'accoglienza diffusa)

1. Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di soggetti beneficiari pari a 34.
2. La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2022, salvo diversa previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

3. Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l'accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza degli Enti che sottoscrivono la convenzione nazionale di cui all'avviso di manifestazione d'interesse (di seguito enti).

Art. 3

(Impegni comuni delle Parti)

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell'accordo medesimo.

Art. 4

(Impegni degli Enti)

1. Gli Enti con la sottoscrizione del presente accordo assumono i seguenti impegni:
 - a) informare periodicamente e puntualmente il Comune partner delle presenze di beneficiari sul territorio ai fini delle prerogative istituzionali dello stesso.
 - b) individuare e comunicare formalmente il soggetto Capofila responsabile dell'eventuale aggregazione;
 - c) svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;
 - d) garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle misure in materia di responsabilità sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;
 - e) resta fermo in capo all'Ente l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile in forza della stipula della convenzione nazionale.

Art. 5

(Impegni dell'Ente Locale)

1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:
 - a) collaborare con i Commissari Delegati, di cui all'Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (*Unità di crisi/Cabine di regia regionali*), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;
 - b) emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo;

Art. 6
(Risoluzione dell'accordo)

1. Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall'Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l'Ente Locale contesti formalmente agli Enti l'inadempimento al presente accordo.

Art. 7
(Protezione dei dati)

1. La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata, secondo quanto previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002, dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso a un compito di pubblici poteri.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi pertinenza, non eccedenza e indispensabilità e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile circa i tempi e le modalità, anche crittografate, delle comunicazioni.

Art. 8
(Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente accordo, le Parti individuano come competente il Foro di Roma.

Art. 9
(Modifiche ed integrazione dell'accordo e norme di rinvio)

1. Il presente accordo potrà essere modificato e integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell'art. 1339 codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Per ARCI APS

Il Presidente

Sig. Daniele Lorenzi

Per il COMUNE di MESSINA

Il Commissario Straordinario

Ing. Leonardo Santoro

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2022.06.06 08:41:55 +02'00'

Per ARCI MESSINA APS

Il Presidente

Sig. Santo Gringeri

